



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 26 ANNO 2023

SEDUTA DEL 18/07/2023 ORE 19:30

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023.

ADUNANZA DI PRIMA SEDUTA PUBBLICAORDINARIA

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno DICIOOTTO del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARGELLATI GIANLUCA	x		RIVI LUIGI	x	
SERENA LUCIA	x		FIORANI DAVIDE	x	
PAGANELLI MARCO	x		MILZA SILVIA		x
BERNARDI MICHELE	x		GHETTI BEATRICE	x	
BORLENGHI GIULIO	x		BERNAZZANI GIOVANNI	x	
MATTEASSI LUCA		x	MOROSOLI CLAUDIO	x	
MALVICINI MICHELE	x				

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Gianluca Argellati assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Assiste l'Assessore esterno Rigamondi Ernestina.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023.

Esponde l'Assessore Rigamondi.

Il Consigliere Ghetti chiede informazioni in merito alla finestra temporale utile per la definizione agevolata.

Il Consigliere Bernazzani chiede come si comporteranno gli altri Comuni dell'Unione in relazione al presente regolamento.

Il Sindaco risponde che quella contenuta nel regolamento in approvazione è la linea che terranno tutti i Comuni dell'Unione, anche se ogni Comune potrà decidere modalità diverse di applicazione.

Il Consigliere Ghetti dichiara il proprio voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", dispone che: "*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*";

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti
- in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse entro il 30 giugno 2022;
- in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;
- in carichi affidati al concessionario della riscossione alla data del 30 giugno 2022;
- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 o in

carichi affidati al concessionario della riscossione alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 30/06/2022 o in carichi affidati al concessionario della riscossione alla data del 30 giugno 2022;

ESAMINATA la proposta (Allegato "A") di "*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*" che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del Regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Effetti della definizione agevolata
- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Rinuncia al contenzioso pendente
- Entrata in vigore

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *"I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al*

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Collegio Unico dei Revisori dei Conti, pervenuto in data 18 Luglio 2023 prot. n. 5909 del 18 luglio 2023 (Allegato "B");

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio "SUAP – Tributi e Catasto" e del Servizio "Finanziario", in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti espressi in forma palese, riportante il seguente esito:

Presenti: n.11

Assenti: n.2 (Matteassi,Milza)

Votanti: n.11

Favorevoli: n.11

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
3. di applicare l'istituto della definizione agevolata previsto all'Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii., relativo ad atti emessi da parte Comune di Vigolzone divenuti esecutivi entro il termine del 30 giugno 2022 o affidati a soggetti iscritti nell'albo di cui

all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine del 30 giugno 2022

4. di approvare il *"Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023"* composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera **(Allegato "A")**, per costituirne parte integrante;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Vigolzone (PC);
6. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Vigolzone;
7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge;

ESPERITA separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: n.11

Assenti: n.2 (Matteassi,Milza)

Votanti: n.11

Favorevoli: n.11

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Argellati

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Mezzadri